

STATUTO

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

- Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede
- Art. 2 - Forma giuridica
- Art. 3 - Scopo

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

- Art. 4 - Regime della forma pensionistica
- Art. 5 - Destinatari
- Art. 6 - Scelte di investimento
- Art. 7 – Spese

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

- Art. 8 - Contribuzione
- Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
- Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
- Art. 11 - Erogazione della rendita
- Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 13 - Anticipazioni

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

- Art. 14 - Organi del fondo
- Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione
- Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni
- Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni
- Art. 18 - Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione
- Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
- Art. 20 - Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni
- Art. 21 - Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 22 - Presidente
- Art. 23 – Direttore generale responsabile del Fondo
- Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione
- Art. 25 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
- Art. 26 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

- Art. 27 - Incarichi di gestione
- Art. 28 - Banca depositaria
- Art. 29 - Conflitti di interesse
- Art. 30 - Gestione amministrativa
- Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
- Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33 - Modalità di adesione

Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

Art. 35 - Comunicazioni e reclami

PARTE VI - NORME FINALI

-

Art. 36 - Modifica dello Statuto

Art. 37 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

Art. 38 - Rinvio



PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

1. E'costituito il "Fondo Pensione Nazionale a Capitalizzazione per i lavoratori delle Ferrovie dello Stato-EUROFER.", in forma abbreviata "Fondo Pensione Eurofer." di seguito denominato "Fondo". Il Fondo è costituito in attuazione del CCNL sottoscritto in data 6.2.1998, dell'accordo istitutivo in base ad esso stipulato in data 3.3.1999 tra Ferrovie dello Stato S.p.A., con l'assistenza di Agens e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI-UIL, FISAFS-CISAL, SMA-CONFSAL e integrato dall'accordo sottoscritto in data 20. 4. 2007 tra Ferrovie dello Stato S.p.A., con l'assistenza di AGENS e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI-UIL, ORSA, FAST Ferrovie, UGLAF(di seguito denominati "fonte istitutiva"), del CCNL delle attività ferroviaria e del Contratto Aziendale di Gruppo FS, costituito dalle società Ferservizi S.p.A., FS S.p.A., Italferr S.p.A., RFI S.p.A., Trenitalia S.p.A., e sottoscritto in data 16.4.2003.
2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37.
3. Il Fondo ha sede in Roma.

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA'DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari

- 1.) Al Fondo possono associarsi:
 - a 1) i lavoratori dipendenti di cui all'art. 6 del CCNL sottoscritto il 6.2.1998 ed i lavoratori dipendenti nei cui confronti trova applicazione il CCNL delle attività ferroviarie e il Contratto Aziendale di Gruppo FS, costituito dalle società Ferservizi S.p.A., FS S.p.A., Italferr S.p.A., RFI S.p.A., Trenitalia S.p.A., sottoscritti in data 16 aprile 2003, con almeno tre mesi di anzianità di servizio e che sottoscrivano la domanda di adesione al Fondo stesso o che conferiscano tacitamente il loro TFR a Eurofer;

- a 2) i lavoratori dipendenti a cui si applica l'accordo sottoscritto, in data 9 febbraio 2007, tra FISE, ANCP e OO.SS., con almeno tre mesi di anzianità di servizio e che sottoscrivano la domanda di adesione al Fondo o che conferiscano tacitamente il loro TFR a Eurofer;
- a 3) i lavoratori dipendenti a cui si applica l'accordo sottoscritto, in data 15 marzo 2007, tra Raillon Italia S.r.l. e OO.SS., con almeno tre mesi di anzianità di servizio e che sottoscrivano la domanda di adesione al Fondo o che conferiscano tacitamente il loro TFR a Eurofer;
- a 4) i lavoratori dipendenti a cui si applica l'accordo sottoscritto, in data 27 marzo 2007, tra Serfer S.r.l. e OO.SS., con almeno tre mesi di anzianità di servizio e che sottoscrivano la domanda di adesione al Fondo o che conferiscano tacitamente il loro TFR a Eurofer;
- a 5) i lavoratori dipendenti a cui si applica l'accordo sottoscritto, in data 9 maggio 2007, tra Compagnia Internazionale delle Carrozze Letti e del Turismo - CICLT, AGENS e OO.SS., con almeno tre mesi di anzianità di servizio e che sottoscrivano la domanda di adesione al Fondo o che conferiscano tacitamente il loro TFR a Eurofer;
- a 6) i lavoratori dipendenti a cui si applica l'accordo sottoscritto, in data 9 maggio 2007, tra Coop. di facchinaggio Luigi Morelli e OO.SS., con almeno tre mesi di anzianità di servizio e che sottoscrivano la domanda di adesione al Fondo o che conferiscano tacitamente il loro TFR a Eurofer;
- a 7) i lavoratori dipendenti a cui si applica l'accordo sottoscritto, in data 22 maggio 2007, tra Coop. Staff S.C.M.P., Coop. LG Service S.C.M.P. e OO.SS., con almeno tre mesi di anzianità di servizio e che sottoscrivano la domanda di adesione al Fondo o che conferiscano tacitamente il loro TFR a Eurofer;
- a 8) i lavoratori dipendenti a cui si applica l'accordo sottoscritto, in data 4 giugno 2007, tra Wasteels International Italia, AGENS e OO.SS., con almeno tre mesi di anzianità di servizio e che sottoscrivano la domanda di adesione al Fondo o che conferiscano tacitamente il loro TFR a Eurofer;
- a 9) i lavoratori dipendenti a cui si applica l'accordo sottoscritto, in data 21 giugno 2007, tra la Società Cremonini S.p.A. e OO.SS., con almeno tre mesi di anzianità di servizio e che sottoscrivano la domanda di adesione al Fondo o che conferiscano tacitamente il loro TFR a Eurofer;
- a 10) i lavoratori dipendenti a cui si applica l'accordo sottoscritto, in data 31 luglio 2007, tra FS Cargo S.p.A. (attuale FS Logistica S.p.A.) e OO.SS., con almeno tre mesi di anzianità di servizio e che sottoscrivano la domanda di adesione al Fondo o che conferiscano tacitamente il loro TFR a Eurofer;
- a 11) i lavoratori dipendenti a cui si applica l'accordo sottoscritto, in data 25 giugno 2007, tra Global Service Logistics S.r.l. e OO.SS., con almeno tre mesi di anzianità di servizio e che sottoscrivano la domanda di adesione al Fondo o che conferiscano tacitamente il loro TFR a Eurofer;
- b) i lavoratori dipendenti a cui si applica l'accordo sottoscritto, in data 3 maggio 2005, tra ANAS S.p.A. e OO.SS., con almeno tre mesi di anzianità di servizio e che sottoscrivano la domanda di adesione al Fondo o che conferiscano tacitamente il loro TFR a Eurofer;
- c) i lavoratori dipendenti a cui si applica l'accordo sottoscritto, in data 13 febbraio 2007, tra Rail Traction Company S.p.A. e OO.SS., con almeno tre mesi di anzianità di servizio e che sottoscrivano la domanda di adesione al Fondo o che conferiscano tacitamente il loro TFR a Eurofer;
- d) i lavoratori dipendenti a cui si applica l'accordo sottoscritto, in data 28 marzo 2007, tra Fercredit S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato e Rappresentanze Sindacali Aziendali di Fercredit, con almeno tre mesi di anzianità di servizio e che sottoscrivano la domanda di adesione al Fondo o che conferiscano tacitamente il loro TFR a Eurofer.

Sono associate al Fondo anche:

- a) le imprese, di cui al presente articolo, che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo;
- b) i lavoratori pensionati che percepiscono le prestazioni pensionistiche complementari erogate dal Fondo.

2. Previa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Eurofer, possono essere altresì associati al Fondo:

a) i lavoratori dipendenti dalle imprese, appartenenti ai settori merceologici anche diversi da quelli indicati al comma precedente del presente articolo, controllate e collegate delle imprese del "Gruppo FS" associate al Fondo, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;

b) i lavoratori dipendenti da imprese, operanti nel settore merceologico del trasporto ferroviario di beni e persone e autorizzate all'esercizio di tale attività da parte del Ministero dei Trasporti e del Gestore dell'Infrastruttura, nei cui confronti trovino applicazione contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie l'accordo istitutivo del Fondo Eurofer;

c) i lavoratori dipendenti che siano occupati nel settore dell'indotto ferroviario e dei trasporti appaltati da imprese del "Gruppo FS" ai quali si applichi un contratto collettivo sottoscritto da Organizzazioni Sindacali stipulanti la fonte istitutiva del Fondo Pensione Eurofer.

L'associazione al Fondo di tali lavoratori ed imprese, fermi restando l'adesione volontaria del lavoratore o il conferimento tacito del TFR, deve essere preventivamente concordata, e formalizzata per ciascun settore, tra le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e le rispettive Rappresentanze Imprenditoriali, che stabiliscono anche i relativi tempi di adesione.

L'associazione al Fondo di tali lavoratori ed imprese, deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione e portata a conoscenza della Commissione di Vigilanza, insieme con l'indicazione dell'accordo collettivo che ha disposto l'estensione.

3. Non potranno essere autorizzate da parte del Consiglio di Amministrazione richieste di adesione non pienamente rispondenti ai requisiti definiti dagli accordi, vigenti alla data delle richieste stesse, stipulati dalle parti istitutive (fonti istitutive).

4. I lavoratori di cui al presente articolo, possono associarsi anche quando siano in aspettativa sindacale ai sensi dell'art. 31 della legge 20.5.1970, n. 300 o siano distaccati presso le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo, per la durata dell'aspettativa o del distacco.

5. Possono restare altresì associati al Fondo, previo accordo sindacale, i lavoratori che in seguito a trasferimento di azienda, operato ai sensi della normativa vigente in materia, ovvero per effetto di mutamento dell'attività aziendale, abbiano perso i requisiti di cui ai precedenti commi 1 e 2, e sempre che per l'impresa cessionaria o trasformata non operi analogo Fondo di previdenza complementare, con l'effetto di conseguimento o conservazione della qualità di associato anche per l'impresa cessionaria o trasformata.

6. In tutti i casi l'adesione al Fondo o la permanenza in esso richiedono nell'accordo sindacale la integrale accettazione del presente Statuto ed atti correlati e delle clausole per la previdenza complementare definite dalle fonti istitutive.

7. I lavoratori dipendenti da imprese che applicano uno dei contratti di cui ai precedenti commi 1 e 2, già iscritti a fondi o casse aziendali preesistenti alla data di costituzione di Eurofer, possono divenire associati a Eurofer stesso a condizione che i competenti organi del fondo o della cassa di cui si tratta deliberino la confluenza in Eurofer e che tale confluenza sia autorizzata dal Consiglio di Amministrazione di Eurofer.

8. In mancanza della delibera di confluenza di cui sopra, i lavoratori dipendenti da imprese che applicano uno dei contratti di cui ai precedenti commi 1 e 2, già iscritti a fondi o casse aziendali preesistenti alla data di costituzione di Eurofer diventano associati a Eurofer se si avvalgono della facoltà di trasferimento della posizione pensionistica individuale prevista dalla normativa vigente. La domanda di associazione, indirizzata al Presidente di Eurofer, deve essere corredata della documentazione stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione necessaria a provare l'eventuale status di "vecchio iscritto" agli effetti di legge.

Art. 6 – Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione pluricomparto, in almeno 2 comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento. La Nota informativa descrive le caratteristiche del comparto e i profili di rischio.

2. E' previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza.

3. L'aderente sceglie, secondo le modalità stabilite dal Fondo, il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il comparto indicato dal Fondo.

L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.

Solo ed esclusivamente ai lavoratori di prima occupazione anteriore al 29 aprile 1993, già iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 2006 e che conferiscono tacitamente i contributi riguardanti il TFR residuo, è consentito far confluire i versamenti contributivi contemporaneamente in due comparti: i versamenti contributivi relativi al conferimento tacito del TFR residuo nel comparto garantito, previsto dal comma 2, e quelli derivanti dalla loro precedente iscrizione ad altro comparto.

4. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.

Art. 7 – Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

- a) spese da sostenere all'atto dell'adesione: un costo "una tantum" pari a € 2,58 a carico dell'aderente e di € 2,58 a carico del datore di lavoro;
- b) spese relative alla fase di accumulo:
 - b.1) direttamente a carico dell'aderente: in cifra fissa determinata dal Consiglio di Amministrazione;
 - b.2) indirettamente a carico dell'aderente in % del patrimonio del singolo comparto;
- c) spese relative alla fase di erogazione delle rendite.

2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.

3. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica.

4. Le imprese provvedono al funzionamento del Fondo attraverso la copertura degli oneri relativi a:

- a) sede, struttura organizzativa e beni strumentali;
- b) costituzione ed avvio del Fondo;
- c) procedure elettorali degli organi;
- d) attività formativa e promozionale;
- e) supporto per le decisioni degli organi del Fondo in materia di gestione amministrativa e delle risorse;
- f) spese legali e notarili.

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.

2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".

3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

4. E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.

5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.

6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

8. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente. Ai fini della regolarizzazione dell'obbligo contributivo, per il caso di mancato o tardivo versamento, il datore di lavoro è tenuto a versare al Fondo, con le modalità definite dalle norme operative interne, un importo pari alla contribuzione oggetto di regolarizzazione maggiorata dell'eventuale incremento percentuale del valore della quota del Fondo registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento, comunque in misura non inferiore al tasso di interesse legale. Il datore di lavoro è, inoltre, tenuto al versamento di un ulteriore importo pari agli interessi di mora calcolati in base al tasso di interesse legale maggiorato di 5 punti percentuali. Tale maggiorazione, qualora il ritardo si protragga oltre i sei mesi, è elevata a 10 punti percentuali, fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di intraprendere tutte le azioni ritenute utili per la tutela degli interessi di Eurofer. I suddetti interessi di mora sono direttamente destinati alla copertura degli oneri amministrativi del Fondo. Il datore di lavoro è tenuto a risarcire Eurofer di eventuali costi legali e danni di natura economica e/o patrimoniale causati dal ritardato versamento.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme

pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lett a) e b.1, e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.

4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

4. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

5. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

6. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.

Art. 11 - Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.

3. Il fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:

- a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
- b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 3;
- d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto;
- e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.

3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 – Organi del fondo

1. Sono organi del Fondo
 - a) l'Assemblea dei Delegati;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente e il Vicepresidente;
 - d) il Collegio dei Sindaci.

Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è formata da 60 componenti, di seguito denominati "Delegati", dei quali 30 in rappresentanza dei lavoratori, 30 in rappresentanza delle imprese, eletti sulla base del Regolamento elettorale che costituisce parte integrante delle fonti istitutive.

2. Nel caso in cui sia superata la soglia di 120.000 lavoratori associati, il numero dei Delegati è automaticamente elevato a 90; tale adeguamento ha luogo con il rinnovo quadriennale

dell'Assemblea, immediatamente successivo al superamento della citata soglia. Del superamento della soglia e della conseguente modifica della composizione dell'Assemblea, viene data informazione agli associati in occasione della prima comunicazione periodica utile.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi dal Delegato con maggiore età. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario che redige il verbale della riunione.

4. I Delegati restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

5. Costituiscono motivi di decadenza dalla carica di delegato la perdita dei requisiti di eleggibilità indicati dal Regolamento Elettorale e la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione.

6. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

7. Qualora per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi 2 e 3 la composizione originaria dell'Assemblea sia modificata per oltre 1/3 dei delegati dei lavoratori e per oltre 1/3 dei delegati delle imprese, si indice anticipatamente l'elezione per il rinnovo dell'intera Assemblea dei Delegati, secondo le modalità stabilite nel Regolamento Elettorale.

Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) elegge i Consiglieri di amministrazione e i componenti il Collegio dei Sindaci;
- c) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il compenso dei Sindaci e quello eventuale degli Amministratori;
- d) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci e sulla loro revoca;
- e) delibera l'esclusione degli associati;
- f) delibera su proposta del Consiglio di Amministrazione in merito alla scelta del revisore esterno o della società di revisione preposta al controllo contabile e alla certificazione del bilancio;
- g) delibera sulla responsabilità nei confronti della società di revisione che svolge il controllo contabile e certifica il bilancio;
- h) delibera su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

3. L'Assemblea in seduta straordinaria *delibera* in materia di:

- a) modifiche dello Statuto;
- b) scioglimento e procedure di liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei liquidatori.

Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su delibera dello stesso Consiglio di Amministrazione, mediante avviso - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare - da inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telegramma presso il domicilio di ciascun delegato, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

In casi di particolare urgenza, la cui sussistenza è rimessa alla prudente valutazione del Presidente, è ammessa la convocazione telegrafica o via telefax contenente l'indicazione del

giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da 3 componenti il Consiglio di amministrazione.

4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei voti rappresentati.

5. L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 dei componenti. Quando sia convocata per decidere modifiche statutarie, essa delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 degli aventi diritto; quando sia convocata per decidere lo scioglimento del Fondo, delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli aventi diritto.

6. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.

7. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto dal Segretario dell'Assemblea ed è sottoscritto dallo stesso e dal Presidente dell'Assemblea.

8. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 18 – Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da 12 componenti, i quali sono aumentati a 18 in corrispondenza dell'aumento a 90 del numero dei Delegati ai sensi del presente statuto.

2. In attuazione del principio di pariteticità metà degli amministratori sono eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori associati e metà sono eletti in rappresentanza delle imprese associate.

3. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità:
Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, in attuazione del principio di pariteticità i rappresentanti delegati dai lavoratori e dalle imprese in seno all'Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione, in misura pari alla metà dei componenti, sulla base di liste predisposte da ciascuna parte istitutiva o da rappresentanti dell'Assemblea e sottoscritte da almeno un terzo dei rappresentanti delegati rispettivamente dai lavoratori e dalle imprese.

Le liste sono composte da un numero di candidati uguale al numero dei consiglieri eleggibili. I Consiglieri in rappresentanza dei lavoratori e delle imprese associate sono eletti, disgiuntamente, secondo il sistema proporzionale.

Il sistema proporzionale si applica suddividendo il totale dei voti validi di lista per il numero dei consiglieri da eleggere, ottenendo così il quoziente voto. Determinato il quoziente voto, si divide il numero dei voti ottenuti da ciascuna lista per tale quoziente. Qualora per effetto della distribuzione dei seggi uno o più Consiglieri non siano attribuiti ad alcuna lista, si procede all'attribuzione a favore delle liste che abbiano ottenuto i più elevati resti, partendo dal resto più elevato.

Risultano eletti i candidati sulla base dell'ordine progressivo di lista sino a concorrenza del numero dei consiglieri assegnato a ciascuna lista.

I Consiglieri eletti in rappresentanza dei lavoratori associati ed i Consiglieri eletti in rappresentanza delle imprese associate costituiscono un collegio unico ed indivisibile e sono tenuti ad agire nell'esclusivo interesse del Fondo.

4. Tutti i componenti del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.

6. Gli Amministratori sono eletti con un mandato massimo di tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.

7. I componenti il Consiglio di Amministrazione eletti tra i delegati decadono dalla nomina in seno all'Assemblea.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, subentra nella carica il soggetto risultante dalle procedure indicate dal Regolamento Elettorale vigente.

2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.

4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 – Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano riservati all'Assemblea.

2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) elegge Presidente e Vicepresidente rispettivamente ed alternativamente tra i componenti del Consiglio rappresentanti le imprese ed i membri del Consiglio rappresentanti i lavoratori associati al Fondo, con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti;
- b) provvede alla gestione del Fondo ed alla sua organizzazione funzionale, amministrativa e contabile;
- c) convoca l'Assemblea e ne definisce l'ordine del giorno;
- d) predispose e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio annuale del Fondo e l'allegata relazione illustrativa in conformità alle disposizioni emanate dalla Commissione di Vigilanza ai sensi della normativa vigente;
- e) definisce, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, i criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di investimenti e partecipazioni nonché le politiche di

investimento di ciascun comparto, in conformità alla normativa vigente ed a quanto stabilito dal presente statuto. Con le stesse modalità delibera ogni eventuale variazione relativa alla politica di investimento;

f) sceglie, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, i gestori finanziari e il gestore amministrativo ed individua la banca depositaria delle risorse del Fondo, in conformità alla normativa vigente ed a quanto stabilito nel presente statuto e definisce i contenuti delle convenzioni;

g) sceglie con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti la o le imprese di assicurazione per l'erogazione delle prestazioni di cui al presente statuto e definisce i contenuti delle convenzioni;

h) definisce con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, in merito all'organizzazione dell'attività amministrativa e, in materia di rapporti con gli iscritti, in conformità alle disposizioni fornite dalla Commissione di Vigilanza ai sensi della normativa vigente;

i) svolge attività di proposta, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, riguardo alle modifiche dello Statuto;

j) vige in capo al Consiglio l'obbligo di adeguare la normativa statutaria del Fondo in caso di sopravvenienza di contrastanti previsioni di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dal Decreto e successive modificazioni ed integrazioni ovvero in caso di disposizioni della Commissione di Vigilanza. Il Consiglio ha l'obbligo di portare a conoscenza dell'Assemblea, alla prima riunione utile, le modifiche apportate, nonché quello di inviarle alla Commissione di Vigilanza ai fini dell'approvazione ai sensi della normativa vigente;

k) decide, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, in ordine all'associazione al Fondo;

l) ha facoltà di predisporre ed inviare alle parti istitutive del Fondo, un resoconto particolareggiato sull'andamento della gestione almeno quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea annuale e in tutti quei casi in cui si verificano avvenimenti che il Consiglio di Amministrazione valuti opportuno segnalare;

m) adotta iniziative per il corretto svolgimento del rapporto con gli associati;

n) attribuisce deleghe a singoli consiglieri per la trattazione di particolari argomenti;

o) delibera l'entità della quota associativa ivi compreso l'importo di quella dovuta dai beneficiari delle prestazioni;

p) riferisce alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio ai sensi della normativa vigente;

q) fornisce istruzioni specifiche al Presidente o ad eventuale altro Consigliere all'uopo delegato per l'esercizio dei diritti di voto connessi ai valori mobiliari di proprietà del Fondo conferiti in gestione, anche mediante delega, secondo le modalità stabilite con delibera assunta con il voto favorevole della metà più uno dei componenti;

r) provvede ad esaminare il parere che viene espresso dalla Consulta delle Organizzazioni Fondatrici di propria iniziativa o su eventuale richiesta dello stesso Consiglio di Amministrazione, sulle materie previste dall'art. 8 dell'Accordo per l'istituzione del Fondo Pensione Nazionale per i Lavoratori delle FS. S.p.A. del 3.3.1999;

s) sceglie, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, l'impresa o le imprese di assicurazione con le quali stipulare le eventuali polizze per le prestazioni accessorie;

t) determina le modalità di reintegro della posizione individuale nei casi di accesso alle anticipazioni previste;

u) con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, in applicazione delle disposizioni della COVIP, delibera:

- sull'organizzazione interna del Fondo ed in particolare della struttura;
- sulla nomina del Direttore generale responsabile del Fondo, del Responsabile del Controllo Interno e del Responsabile della Valutazione Finanziaria;
- sugli strumenti di supporto alla attività di valutazione della gestione finanziaria e della società di supporto all'attività di controllo interno;

v) propone all'Assemblea la nomina del revisore esterno o della società di revisione preposta al controllo contabile e alla certificazione di bilancio.

Art. 21 – Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e della documentazione relativa, sono effettuate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da inviare ai componenti del Consiglio e ai componenti del Collegio dei Sindaci, presso il domicilio di ciascuno di essi, almeno cinque giorni prima della data della riunione.

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nella convocazione.

La comunicazione dell'avviso di convocazione può avvenire anche mediante fax o posta elettronica con prova dell'avvenuto ricevimento da inviare al numero di telefax ed all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi componenti indicati.

In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo telefax, telegramma o posta elettronica contenente in ogni caso l'ordine del giorno da inviare almeno due giorni prima della riunione.

2. Il Consiglio si riunisce almeno ogni tre mesi ed, inoltre, ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo ovvero lo richiedano almeno tre suoi componenti.

3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei Consiglieri e decide a maggioranza semplice ove lo Statuto non richieda una diversa maggioranza.

4. Per la validità delle deliberazioni di cui agli artt. 11, 27, 28 e 30 è comunque necessaria la presenza di almeno 4 Amministratori, di cui almeno 2 eletti in rappresentanza dei lavoratori ed almeno 2 eletti in rappresentanza dei datori di lavoro, in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 2, comma 1 lettere a), b), c) e d) del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 79/2007 e successive modificazioni e integrazioni.

5. In caso di parità, al Presidente è attribuito un doppio voto.

6. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale dal Segretario del Fondo e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

7. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

8. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.

Art. 22 - Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale del Fondo e sta per esso in giudizio.

3. Il Presidente del Fondo:

- sovraintende al regolare funzionamento della struttura del Fondo;
- indice le elezioni dei Delegati per la composizione dell'Assemblea secondo le procedure e le modalità temporali previste nel Regolamento Elettorale;
- convoca e presiede le sedute dell'Assemblea;
- convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;
- verifica la corretta esecuzione delle deliberazioni assunte da tali organi;

-salvo diversa delega del Consiglio, tiene i rapporti con gli organismi esterni e di vigilanza; in particolare trasmette alla Commissione di Vigilanza ogni variazione o innovazione della fonte istitutiva corredata da nota descrittiva del relativo contenuto;
-svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio.

4. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente.

Art. 23 – Direttore generale responsabile del Fondo

1. Il Direttore generale responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore generale responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Direttore generale responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
5. Il Direttore generale responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.
6. Al Direttore generale responsabile del Fondo spetta in particolare:
 - verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
 - vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del fondo;
 - inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
 - vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.
 - coordinare la struttura operativa e la definizione della sua organizzazione;
 - gestire i collaboratori e la loro formazione;
 - organizzare il lavoro della struttura operativa del Fondo;
 - attuare le decisioni dell'Organo di Amministrazione del Fondo;
 - attivare gli strumenti di controllo di gestione atti a verificare l'efficacia e l'efficienza delle attività operative con particolare riguardo a quelle date in outsourcing;
 - curare l'attività di promozione e sponsorizzazione;
 - predisporre la documentazione necessaria per le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
 - fornire informative sull'andamento della gestione;
 - verificare la adeguatezza dell'asset allocation;
 - curare la supervisione della predisposizione del Bilancio di esercizio e delle informative periodiche all'organo di vigilanza;
 - coordinare gli eventuali consulenti esterni e gli assegnatari delle attività date in outsourcing;
 - gestire e curare le procedure relative a ricorsi degli aderenti, degli enti tenuti alla contribuzione, ovvero delle parti istitutive, anche attraverso la predisposizione di un apposito registro;
 - seguire lo svolgimento delle operazioni connesse alla selezione dei gestori finanziari e della banca depositaria e la predisposizione degli atti contrattuali che regolano il rapporto tra Fondo e soggetti diversi.

- dirigere e coordinare le risorse facenti parte della struttura operativa del Fondo.

7. Il Direttore generale responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Art. 24 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da 4 componenti effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.

2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità:

- a) Per l'elezione dei Sindaci di ciascuna componente vengono presentate liste di 3 candidati sottoscritte da almeno 1/3 dei rappresentanti della relativa componente.
- b) Ciascun rappresentante può sottoscrivere e votare una sola lista.
- c) I Sindaci indicati nelle due liste votate ciascuna dalla maggioranza dei rappresentanti della relativa componente costituiscono il Collegio dei Sindaci.

3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

5. I componenti del Collegio dei Sindaci sono eletti con un mandato massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.

6. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.

7. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

8. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente nell'ambito della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

9. I componenti del Collegio eletti tra i rappresentanti costituenti l'Assemblea decadono dalla stessa al momento della loro nomina.

Art. 25 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

2. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

3. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la

sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 c.c., ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 26 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno una volta all'anno. Il Presidente del Collegio convoca i sindaci ogniqualvolta lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei componenti.

2. Le convocazioni sono fatte mediante lettera raccomandata o telefax, o telegramma o posta elettronica, con prova dell'avvenuto ricevimento, da inoltrare al numero di telefax ed all'indirizzo dagli stessi componenti indicati contenente l'ordine del giorno e inviate ai sindaci, almeno cinque giorni prima dalla data della riunione. In casi di particolare urgenza il termine precedente potrà essere ridotto a due giorni.

3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

4. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.

5. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

6. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

7. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 27 – Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.

2. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'art. 6, comma 13, del Decreto.

3. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.

4. Il Consiglio di amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.

5. Il Consiglio di amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.

Art. 28 - Banca depositaria

1. Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un'unica "banca depositaria", sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.

2. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.

3. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.

4. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca depositaria.

Art. 29 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Art. 30 – Gestione amministrativa

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

- a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
- b) la tenuta della contabilità;
- c) la raccolta e gestione delle adesioni;
- d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
- e) la gestione delle prestazioni;
- f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
- h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.

2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.

3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 32 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio é accompagnato dalla relazione generale, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e da quella del revisore o della società incaricata del controllo contabile.

3. Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci e del revisore o della società incaricata del controllo contabile devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33 – Modalità di adesione

1. L'associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'apposita scheda deve contenere, altresì, la dichiarazione d'impegno a contribuire nei termini previsti dalla fonte istitutiva, nonché la delega al datore di lavoro ad operare le trattenute corrispondenti. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente. A seguito dell'adesione, il lavoratore e l'impresa dalla quale lo stesso dipende assumono l'obbligo di versare i contributi nella misura determinata dalla fonte istitutiva.

2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.

4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.

5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.

6. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a questo ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

7. I lavoratori aderiscono individualmente al Fondo per libera scelta.

8. I soggetti, di cui al comma 5, che ricevono le domande di adesione sono tenuti a trasmetterle al datore di lavoro entro e non oltre i successivi 30 giorni.

9. Il datore di lavoro è tenuto a trasmettere al Fondo le adesioni entro la fine del mese successivo a quello nel corso del quale le ha raccolte o le ha, comunque ricevute. La contribuzione, rispettivamente a carico del lavoratore e del datore di lavoro, secondo le modalità di versamento stabilite dalla fonte istitutiva, decorre dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di ricezione da parte del Fondo della domanda valida ai fini dell'iscrizione al Fondo stesso.

10. In caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, permane la condizione di associato e l'obbligo contributivo a carico dell'impresa e del lavoratore è rapportato al trattamento retributivo spettante al lavoratore.

Art. 34 – Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il bilancio e la eventuale relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.

2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.

Art. 35 – Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 36 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.

2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.

3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.

Art. 37 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.

2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.

3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.

4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 38 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.

